



Comune di Comiso

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORDINANZA del SINDACO N. 35 DEL 27/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER
L'ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO IN AREE
CONFINANTI O LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA

IL SINDACO

Premesso che con nota prot. EC/P/2025/0001972 del 26.06.2025 (assunta la protocollo comunale al n. 24952 del 26.06.2025) il Responsabile dell'Unità Territoriale della Rete Ferroviaria Italiana ha chiesto l'emissione di apposita Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 267/00, per richiamare l'attenzione di privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria al fine di eliminare situazioni di potenziale pericolo per l'infrastruttura ferroviaria medesima, nonché per le relative pertinenze ed impianti, in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo III del D.P.R. n. 753/80 *“Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”*;

Richiamati in particolare:

- l'art. 42, comma 1, del D.P.R. 753/80: *“... coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa”*;
- l'art. 44, commi 2 e 3, del D.P.R. 753/80: *“E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.
E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.”*;
- l'art. 47, comma 1, del D.P.R. 753/80: *“I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.”*;
- l'art. 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 753/80:
*“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.”*;

- l'art. 55, comma 1, del D.P.R. 753/80: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”*;
- l'art. 56, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 753/80: *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.*

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.”;

Richiamato altresì l'art. 450 del codice penale circa le responsabilità dei proprietari nel caso di comportamenti dolosi o colposi che possano mettere in pericolo la pubblica incolumità;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari e dei conduttori delle proprietà limitrofe o confinanti alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento viene richiesta direttamente e con urgenza dai soggetti cui compete garantire la regolare esecuzione del pubblico servizio (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.);

Verificato che l'emissione della presente Ordinanza rientra nel novero dei provvedimenti di cui all'art. 54 del D. L.vo 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. L.vo 267/2000, la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata a S.E. il Prefetto di Ragusa con PEC del 27.06.2025;

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, ricadenti nel territorio del Comune di Comiso, confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare eventuali fattori di pericolo secondo quanto previsto dalle norme di cui agli artt. 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/80, in premessa riportati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Comiso, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Comiso;

- la trasmissione a:

~ RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Palermo - Unità Territoriale Caltanissetta;

- ~ Prefettura di Ragusa;
- ~ Questura di Ragusa;
- ~ Comando Provinciale dei Carabinieri;
- ~ Polizia Municipale di Comiso;
- ~ Area 4 del Comune di Comiso – Lavori Pubblici e Ambiente;

- la divulgazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente;

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine, secondo le ripartizioni di competenza, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza, nonché l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza.

AVVERTE

- che, fatte salve le responsabilità di natura penale, tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente Ordinanza, comportano a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80 con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81;
- che i proprietari o possessori o detentori saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente Ordinanza;
- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

Dott.ssa MARIA RITA ANNUNZIATA SCHEMBARI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)